

TRASFORMAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO DA TEMPO PIENO A TEMPO PARZIALE

LE DOMANDE DEL PERSONALE SCOLASTICO PER L'A.S. 2023-2024

Come disposto dall'O.M. n. 55 del 13 dicembre 1998, **entro il 15 marzo** vengono presentate da parte del personale scolastico le domande di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, di modifica dell'orario e/o della tipologia dell'attuale rapporto di lavoro a tempo parziale. Tali domande vengono presentate all'Ufficio scolastico territoriale per il tramite delle istituzioni scolastiche.

Sebbene diversi uffici considerino la scadenza come perentoria, è bene dare loro disposizione perché raccolgano le domande anche se pervenute con qualche ritardo.

I riferimenti contrattuali rimangono quelli del CCNL Scuola 2006/2009: l'art. 25 per i docenti e l'art. 44 per il personale ATA.

Le segreterie scolastiche, oltre alla trasmissione delle domande all'ufficio territoriale con le modalità stabilite a livello locale, dovranno provvedere all'inserimento sul SIDI:

- delle nuove domande di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale;
- delle domande di trasformazione da tempo pieno a tempo parziale per il personale che, avendo maturato il diritto a pensione, ha chiesto contestualmente di rimanere in servizio in regime di part-time.

NUOVE DOMANDE DI TRASFORMAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO DA TEMPO PIENO A TEMPO PARZIALE

Le istituzioni scolastiche acquisiranno a SIDI (*Fascicolo personale scuola/Personale Scuola/Personale comparto scuola/Gestione posizioni di stato/Trasformazione rapporto di lavoro a tempo parziale/Acquisire domande*) le nuove domande di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale presentate entro i termini.

Si rammenta che il contratto di part-time è di durata minima biennale e che, in assenza di diversa comunicazione da parte dell'interessato, esso si intende automaticamente prorogato di biennio in biennio.

Possono essere accolte le domande che rientrano nel contingente del 25% della dotazione organica di ciascuna classe di concorso o profilo professionale (art. 39 del CCNL del 29.11.2007).

Spetta agli Uffici territoriali comunicare alle scuole l'accoglimento delle domande e provvedere alla pubblicazione degli elenchi, suddivisi per classi di concorso o profilo professionale, successivamente alla definizione degli organici dell'a.s. 2023/24.

RIENTRO A TEMPO PIENO

Il rientro a tempo pieno deve essere richiesto esplicitamente. Le domande di rientro a tempo pieno dopo un solo anno di rapporto di lavoro in regime di part-time (art. 11 dell'O.M. n. 446/97), possono essere accolte sulla base di motivate esigenze che dovranno essere documentate anche alla Ragioneria Territoriale.

VARIAZIONE ORARIO PART-TIME

La variazione dell'orario part-time per motivi personali del personale che è già collocato in tale regime deve essere presentata al dirigente scolastico. Le istituzioni scolastiche devono presentare copia del contratto di variazione oraria all'Ufficio territoriale di competenza che aggiornerà a SIDI il contratto già acquisito.

Per il personale docente di scuola secondaria di I e di II grado che non intenda in maniera volontaria cambiare il proprio orario di servizio ma la cui modifica dovesse rendersi necessaria per garantire l'unicità dell'insegnamento, il numero di ore di servizio deve essere concordato dal dirigente scolastico e dal docente e comunicato all'Ufficio di competenza.

DOMANDE DI TRASFORMAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO DA TEMPO PIENO A TEMPO PARZIALE CON CONTESTUALE PENSIONE

Le domande del personale che chiede la trasformazione a tempo parziale con contestuale pensione a partire dal prossimo anno scolastico devono essere acquisite sul SIDI con l'opzione espressa dall'interessato. Tale opzione si effettua selezionando il campo *"Cessazione dal servizio"* oppure quello *"Permanenza a tempo pieno"* nel caso di superamento della quota stabilita dal contingente o di esubero nella classe di concorso di appartenenza o profilo professionale.

L'accoglimento delle domande e la modifica di un contratto in essere sono di competenza del dirigente scolastico che deve porre attenzione all'orario prescelto dagli interessati che, di norma non potrà essere inferiore al 50% e, per il personale docente. Tale orario dovrà comunque essere compatibile con la composizione oraria della classe di concorso di appartenenza. La stipula dei contratti da parte delle segreterie scolastiche potrà avvenire esclusivamente dopo la pubblicazione da parte degli Uffici territorialmente competenti dell'elenco del personale che potrà usufruire del regime di lavoro part-time. Copia dei contratti stipulati deve essere inviata a detti Uffici.

Si rammenta che l'art. 73 del D. L. n. 112/08, convertito in legge n. 133/2008, ha stabilito che l'Amministrazione non ha l'obbligo di accogliere l'istanza di trasformazione del lavoro in part-time. In proposito la Circolare n. 9 della Funzione Pubblica del 30 giugno 2011 riporta che, in presenza del posto nel contingente (25% dei posti per ogni classe di concorso o profilo professionale), il dipendente è titolare di un interesse tutelato, fermo restando però la valutazione dell'Amministrazione sulla congruità del regime orario e sulla collocazione temporale della prestazione lavorativa richiesti. Qualora ne derivi un pregiudizio alla sua funzionalità complessiva, l'Amministrazione può negare la trasformazione del rapporto di lavoro: in tal caso le motivazioni devono essere chiaramente dichiarate all'interessato, per permettergli, eventualmente, di ripresentare nuova istanza con diverse modalità.